



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 18/07/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 934

Legge regionale 30/09/2004, n. 15 e successive modificazioni – Nuovi criteri di corrispondenza e di compatibilità ai fini dell'approvazione regionale della determinazione e/o modifiche della Pianta Organica.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Terzo Settore, confermata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

L'entrata in vigore del T.U. del Pubblico Impiego (d. lgs. 165/2001) nonché il rinnovato quadro normativo delle politiche sociali della Regione Puglia, con specifico riferimento alla disciplina del sistema integrato dei servizi sociali e alla legge di riordino delle IPAB, richiede una rivisitazione complessiva dei criteri di corrispondenza e di compatibilità ai fini dell'approvazione regionale per la determinazione e/o modificazione della Pianta Organica delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) approvati con atto di Giunta Regionale n. 1280 del 14 settembre 2001.

Si propone, pertanto, di approvare i seguenti criteri di riferimento per l'approvazione regionale delle deliberazioni delle IPAB riguardante le determinazioni e/o modifiche delle piante organiche come segue:

1) Le dotazioni organiche devono essere determinate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del D. lgs. N. 165/2001 anche al fine di:

- accrescere l'efficienza degli enti;
- razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

a) Le II.PP.A.B., ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono tenute a definire le piante organiche e ad effettuare la ridefinizione delle stesse periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

b) Le determinazioni e/o modifiche delle Pianta Organiche devono essere effettuate nel rispetto e nei limiti finanziari disposti dalla normativa vigente;

c) Le II.PP.A.B. sono tenute ad applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali.

Per la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali:

a) i provvedimenti di determinazione e/o modifiche delle piante organiche, devono essere conformi agli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi previsti dalle leggi e regolamenti regionali in vigore che costituiscono, comunque, il livello minimo inderogabile;

b) le Piante organiche devono risultare determinate in funzione della capacità ricettiva della struttura assistenziale, tenuto conto :

- della tipologia della prestazione assistenziale offerta;
- delle qualifiche del personale occorrenti in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- della necessaria turnazione.

La capacità ricettiva di riferimento per le strutture assistenziali sottoposte a specifica disciplina nazionale e/o regionale sarà quella risultante dal registro di iscrizione nell'albo dell'elenco regionale.

Per la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, le II.PP.A.B. dovranno indicare nei provvedimenti di determinazione e/o modifiche alle Piante organiche :

a) la sussistenza dei mezzi finanziari disponibili derivanti dalle ordinarie e ricorrenti entrate in misura congrua a soddisfare la copertura dell 'intera pianta organica;

b) l'entità patrimoniale;

c) il numero e la qualifica dei dipendenti in servizio con riferimento all'ultimo biennio;

d) il numero degli assistiti nell'ultimo biennio;

e) il periodo temporale di effettivo funzionamento dei servizi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e S.M.I.

dal presente provvedimento non deriva onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K) - della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell 'Assessore;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

## DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri di corrispondenza e di compatibilità per l'approvazione regionale delle deliberazioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza , di determinazione e/o modifiche delle Piante organiche del personale :

1) Le dotazioni organiche devono essere determinate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del D. lgs. N. 165/2001 anche al fine di:

- accrescere l'efficienza degli enti;
- razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

2) Le II.PP.A.B., ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono tenute a definire le piante organiche e ad effettuare la ridefinizione delle stesse periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

3) Le determinazioni e/o modifiche delle Piante Organiche devono essere effettuate nel rispetto e nei limiti finanziari disposti dalla normativa vigente;

4) Le II.PP.A.B. sono tenute ad applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali.

Per la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali :

a) i provvedimenti di determinazione e/o modifiche delle piante organiche, devono essere conformi agli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi previsti dalle leggi e regolamenti regionali in vigore che costituiscono, comunque, il livello minimo inderogabile;

b) le Piante organiche devono risultare determinate in funzione della capacità ricettiva della struttura assistenziale, tenuto conto :

- della tipologia della prestazione assistenziale offerta;
- delle qualifiche del personale occorrenti in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- della necessaria turnazione.

La capacità ricettiva di riferimento per le strutture assistenziali sottoposte a specifica disciplina nazionale e/o regionale sarà quella risultante dal registro di iscrizione nell'albo dell 'elenco regionale.

Per la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, le II.PP.A.B. dovranno indicare nei provvedimenti di determinazione e/o modifiche alle Piante organiche :

a) la sussistenza dei mezzi finanziari disponibili derivanti dalle ordinarie e ricorrenti entrate in misura congrua a soddisfare la copertura dell 'intera pianta organica;

b) l'entità patrimoniale;

c) il numero e la qualifica dei dipendenti in servizio con riferimento all'ultimo biennio;

d) il numero degli assistiti nell 'ultimo biennio;

e) il periodo temporale di effettivo funzionamento dei servizi.

- di demandare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali Ufficio Terzo Settore - gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola